

A.C. - CATANIA

Prot. N. 311/12

del 12.07.2012

CONVENZIONE

ANNO 2012

L'anno 2012, il giorno 06 del mese di Luglio, tra l'Automobile Club di Catania, Ente Pubblico non economico (L 70/75), in persona del suo Direttore Dr Carlo Sorbello su delega del Consiglio Direttivo formalizzata con Delibera n° 17 del 29/06/2012, di seguito denominata A.C.

E

L'ACI SERVICE SRL a capitale interamente pubblico, con sede in Catania, in persona del suo Presidente Geom. Pierfrancesco Rossetini, di seguito denominata " Società";

PREMESSO

- Che l'art. 4 dello Statuto dell'AC, approvato con R.D. 24 Novembre 1934 n° 2.323, così come modificato con D.M 24 Marzo 1981, pubblicato sulla G.U n° 102 del 13/04/1981, alla lettera g) prevede che l'AC " *svolge direttamente o indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo,*
- che l'art 38 del citato Statuto prevede che gli AA.CC " *perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicando, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'Automobile club Italia, le attività indicate nell'art. 4; attuano le particolari previdenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono, direttamente o indirettamente, ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo";*
- che agli AA.CC in genere, nonostante inseriti tra gli Enti pubblici non economici di cui alla L. 70/75, non sono stati dallo Stato delegati servizi nell'ambito delle finalità di istituto, come le carenze dei servizi pubblici a favore della utenza motorizzata avrebbero suggerito;
- che gli AACC sono costretti a svolgere le tradizionali attività istituzionali, per reperire le risorse finanziarie necessarie per sostenere la struttura pubblica, con la normativa vigente per gli Enti pubblici parastatali che non consente snellezza operativa e dinamicità procedurale per cui appare necessario una gestione affidata ad una Società di servizi partecipata;
- che comunque, per l'espletamento diretto delle proprie attività istituzionali, l'Ente avrebbe dovuto avere e dovrebbe avere la disponibilità di personale(compatibile con le limitate risorse finanziarie) da assumere mediante pubblici concorsi(art. 97 ult. Comma della costituzione e

legge 75/70), concorsi che a suo tempo sono stati vietati dalle disposizioni legislative che si sono via via succedute;

- che la Corte dei Conti, sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli AA.CC e dell'ACI nelle proprie relazioni sul risultato dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria degli AACC, comunicate a norma dell'art. 7 della Legge n° 259 del 21/03/1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento (atteso che con i DPR 3.6.78.e 30.11.79.gli AACC sono stati sottoposti al controllo della Corte dei Conti), vedasi da ultimo la determinazione della Corte n° 24/94, ha preso in esame la problematica delle Società costituite o partecipate dall'ACI e/o dagli AACC, concludendo che pur in assenza di espresse norme di legge o statuarie, ***può ammettersi la capacità e la facoltà agli AACC a costituire società commerciali o a partecipare a società di capitali, mediante acquisto di azioni, allo scopo di avvalersi di apparati privatistici per il disimpegno di servizi non agevolmente riconducibili nell'ambito di pubbliche funzioni.***

Infatti, la Corte dei Conti ha costantemente affermato che ***“ per il conseguimento di ben determinati compiti istituzionali, previsti dall'Art. 4 dello Statuto – cui art. 38 dello statuto opera un rinvio ricettizio per quanto specificatamente afferisce agli AACC – questi ultimi (gli AACC) sono facoltizzati o indotti ad avvalersi dello strumento di organismi, segnatamente per lo svolgimento di attività sottese all'assistenza automobilistica e/o allo sviluppo del turismo, dello sport ed alla attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, assicurativa, etc.*** ciò in quanto -giòva ribadirlo- afferma la Corte- siffatte attività non implicano comunque la spendita di pubblici poteri o di denaro pubblico, né si rendono gestibili mediante lo svolgimento dell'azione amministrativa, ossia attraverso la acquisizione di pubbliche funzioni”.

Afferma tra l'altro la Corte dei Conti che ***“è d'uopo far presente che nel vigente ordinamento statale non è dato rinvenire alcun espresso divieto in riferimento a tale particolare configurazione organizzatoria”***; esso, si ripete, può anche presentarsi come necessario, ove trattasi di rendere le anzidette peculiari prestazioni, attesa l'impossibilità di praticare l'azione amministrativa per far fronte ad esigenze esclusivamente privatistiche e non perseguibili attraverso l'instaurazione di rapporti di diritto civile.

Invero, il complesso delle problematiche in parola ha formato – come si è già detto- oggetto di attenta valutazione in sede di controllo, nel senso che quanto meno in linea di principio – non risulta essere stata mai disattesa la legittimazione dell'ACI e degli AACC ad assumere

U

partecipazioni in società i cui scopi si rendano agevolmente inquadrati nell'ambito dei fini istituzionali di ciascuno di essi;

- che la giurisprudenza, ormai consolidata, è costante nel puntualizzare che il " divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito dalla legge n° 1.369 del 1960 trova applicazione anche nei casi in cui il rapporto di lavoro intercorra con Enti Pubblici (economici e no) specificando che, in quest'ultima ipotesi, il medesimo divieto si pone solo con riguardo a quelle attività svolte dagli Enti Pubblici non economici che abbiano carattere imprenditoriale, con esclusione delle attività correlate ai fini istituzionali e suscettibili di essere espletate con criteri imprenditoriali;
- che in ogni caso l'art 13 della Legge 23.12.92 n° 498, così come sostituito dall'art 6 bis del DL 18.1.93, aggiunto dall'allegato all'art. 1 della Legge di conversione 18.3.93 n° 67, al comma 1, ha così statuito " i divieti previsti dall'art. 1 della Legge 23.10.60 n° 1.369 non trovano applicazione per le Province, i Comuni e le Comunità Montane e i Consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale;
- che tutti, indistintamente, i servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono correlati ai fini istituzionali all'AC e sono, pertanto, compresi nell'oggetto sociale della società e non rivestono carattere imprenditoriale;

tutto ciò premesso ,che forma parte integrante, si conviene e stipula quanto appresso:

ART 1

L'A.C. affida alla Società che accetta, la gestione dei servizi di seguito indicati alle condizioni generali di cui agli articoli seguenti ed a quelli particolari specificati per ciascun servizio

ART 2

La Società si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione con efficienza, efficacia ed economicità, secondo i principi di trasparenza amministrativa, utilizzando strutture, personale e tecnologie idonei ad assicurare, anche nell'interesse degli utenti, prestazioni di ottimo livello.

In particolare la Società, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell'A.C., potrà avvalersi, per far fronte a particolari e motivate esigenze nell'esecuzione dei servizi in oggetto,



oltre che di propri dipendenti, di Organismi o Società della Federazione ACI e della collaborazione di personale esterno e di professionisti.

ART 3

I servizi saranno svolti in regime di piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione ma nel rispetto delle norme di legge, di regolamenti e circolari disciplinanti i singoli servizi, emanati da Organi Ministeriali e dagli Organi della Federazione ACI.

A tal uopo la Società si dichiara edotta di tutte le disposizioni riguardanti le singole materie che formano oggetto della presente Convenzione e si impegna alla loro scrupolosa osservanza in maniera che non debbano derivare all'A.C., direttamente o indirettamente, pregiudizi o danni dei quali, in ogni caso, la Società stessa si rende responsabile. L'A.C. avrà facoltà di eseguire controlli preordinati alla verifica della regolarità delle attività svolte e, quindi, dei risultati conseguiti

ART 4

L'inosservanza da parte della Società delle norme di legge e/o regolamenti o di qualsiasi delle clausole o condizioni della presente convenzione o il verificarsi di fatti che determinano gravi irregolarità, saranno considerati giusta causa per la revoca della presente convenzione. Il provvedimento di revoca sarà adottato dopo contestazione scritta e tempestiva controdeduzione della Società.

ART 5

I servizi verranno svolti in prevalenza, sia pure in piena autonomia operativa, presso la sede dell'A.C.

ART 6

Per lo svolgimento di tutti i servizi specificati al successivo art 9, la società può utilizzare in comodato d'uso gratuito, le macchine, le attrezzature ed i mobili di proprietà dell'Ente, ovvero utilizzare attrezzature e mobili di sua esclusiva proprietà o disponibilità(leasing) che si rendano necessari per l'espletamento delle attività.



ART 7

La Società, per l'espletamento dei servizi in gestione, dovrà utilizzare personale idoneo nel rispetto delle norme vigenti, restando essa unica responsabile della gestione del personale per gli aspetti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali.

ART 8

La presente Convenzione ha effetto dal 01/01/2012, avrà validità annuale fino al 31/12/2012 e dovrà essere oggetto di espresso rinnovo alla scadenza.

ART 9

Alla Società viene affidata la gestione dei servizi sottoindicati :

A) L'A.C. affida alla Società la gestione dell'Ufficio Assistenza Automobilistica, (con esclusione delle funzioni proprie di consulenza automobilistica così come definite dalla Legge 264/91 che saranno svolte da un funzionario dell'A.C. preposto al servizio) da svolgersi presso la Sede Centrale in regime di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione ma nel rispetto delle norme legislative, regolamentari ed amministrative.

Il servizio comprende alcune procedure lavorative quali la trascrizione informatizzata delle formalità e i servizi connessi ad esigenze funzionali dello stesso e alla produzione dell'associazionismo AC.

La Società si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme amministrative e di quelle interne indicate dalla Direzione, in maniera che non possa derivare all'AC, alla propria utenza ed a terzi, in genere, pregiudizio e danno dei quali la società in ogni caso risponderebbe direttamente.

B) L'A.C. affida alla Società l'attività di assistenza e la gestione operativa del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in sede. Il Servizio verrà svolto nel rispetto delle Convenzioni stipulate dall'A.C. con la Regione Sicilia e l'ACI e secondo le direttive e istruzioni fornite alla Società dal Responsabile del Servizio Tasse Automobilistiche dell'ACI.

C) L'A.C. affida alla Società, che accetta, l'incarico per l'espletamento di fasi lavorative a ciclo completo di supporto al settore contabile del Servizio Ragioneria e Contabilità dell'Ente.

In particolare la Società provvederà, sulla base dei documenti trasmessi dal Servizio interno, a:



- a) redigere il giornale generale di cassa;
- b) tenere aggiornati i partitari della contabilità;
- c) provvedere alla corrispondenza relativa al servizio;
- d) provvedere alla elaborazione di dati da mettere a disposizione del Responsabile del Servizio per gli adempimenti connessi alla formazione dei Bilanci ed alle eventuali variazioni in corso d'anno;
- e) curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili e fiscali;
- f) redigere fatture attive dell'Ente;
- g) redazione e trasmissione telematica del "modello F 24".

La Società si impegna all'esecuzione degli adempimenti ed alla predisposizione dei relativi atti e documenti in piena autonomia ma nel rispetto delle direttive dei competenti Uffici dell'Ente e tenute presenti le norme di Legge e, in particolare, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

L'attività deve essere svolta necessariamente presso la Sede dell'A.C.

D) L'A.C. affida alla Società, che accetta, l'incarico di supportare il Servizio di Segreteria, e i Servizi Esterni.

Rientrano in tale attività: la predisposizione di atti elaborati dalla Presidenza e dalla Direzione, nonché di quelli di carattere generale elaborati dai vari Servizi (ordine di servizio, circolari, comunicati, etc.), la loro catalogazione e archiviazione. Rientrano, altresì, nell'ambito del Servizio la predisposizione degli atti degli Organi dell'Ente (delibere, verbali, resoconti, relazioni) così come elaborati dalla Direzione o dai Responsabili dei Servizi, la loro trasmissione agli Uffici interni ed agli Organi esterni, la loro conservazione..

La Società dovrà assicurare tutti i servizi esterni dell'A.C..

I suddetti servizi consistono in recapito e ritiro corrispondenza, pacchi, plichi; consegna e ritiro di atti, documenti, materiale vario; consegna formalità alla Motorizzazione Civile e quant'altro necessario per il funzionamento degli Uffici.



Il personale addetto dovrà svolgere, inoltre, il servizio di informazione e assistenza nei confronti dell'utenza. La Società, inoltre, assicurerà il servizio telefax ,curando anche la raccolta, catalogazione e distribuzione presso i vari Settori d'Ufficio, dei messaggi in arrivo, nonché la fotocopiatura di tutta la documentazione che i vari Uffici richiederanno giornalmente.

ART 10

Per le attività, servizi o lavori affidati in gestione di cui sopra e riguardanti il periodo compreso tra il 01/1/2012 ed il 31/12/2012, così come deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Catania nella seduta del 29/06/2012 con Delibera n° 17 del 29/06/2012, viene stabilito un compenso forfetario onnicomprensivo di euro 190.000,00 annuo , oltre IVA. Il suddetto compenso verrà erogato in n° 12 mensilità di pari importo da versare entro il 5 di ogni mese. Le spese che eventualmente verranno sostenute dalla Società per la partecipazione del personale a corsi di formazione sui servizi affidati saranno separatamente fatturate all'Automobile Club di Catania. Si da atto che le mensilità già fatturate sulla base della proroga del servizio sono state erogate nella misura prevista dalla precedente convenzione. Pertanto la maggiore somma stabilita nella presente convenzione sarà ripartita equamente nelle successive fatture ancora da emettere.

ART 11 – L'A.C. , previa espressa delibera del Consiglio Direttivo, potrà altresì affidare alla Società la realizzazione e/o la gestione di progetti di promozione e pubblicità dei propri Servizi (Carburanti, Ufficio Assistenza Automobilistica, Attività Turistica ed Assicurativa, Assistenza Tecnica) e delle associazioni ACI; attività queste che dovranno svolgersi nel rispetto della presente Convenzione, delle direttive della Sede Centrale dell'ACI, della Direzione dell'A.C. nonché del Responsabile dell'Ufficio Soci e nell'ambito delle disposizioni di cui alle delibere del Consiglio Direttivo concernenti l'organizzazione annuale delle Campagne sociali. Per la gestione dei predetti servizi, l'Automobile Club corrisponderà un compenso commisurato al servizio affidato e appositamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

La Società, in relazione a tale affidamento, si impegnerà ad organizzare eventuali Campagne promozionali nel capoluogo, nei Comuni della provincia e in particolare all'interno della Sede


11



dell'Ente, presso i Centri di Servizio e le Delegazioni dell'A.C., presso le Agenzie SARA, presso pubblici uffici, ordini professionali, esercizi commerciali, imprenditoriali, etc., il tutto in un quadro di programmazione concordato con il Direttore dell'Ente che darà le opportune direttive.

CATANIA, 06/07/2012

IL DIRETTORE
AUTOMOBILE CLUB CATANIA
Dr Carlo Sorbello



IL PRESIDENTE
ACI SERVICE
Geom Pierfrancesco Rossetti

